

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa del senatore Gianluca SUSTA

***"Misure di agevolazione fiscale per interventi di  
«sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle  
unità immobiliari di proprietà privata"***

## Articolo 1

(Detrazione delle spese per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

«16-ter. – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo, pari al 36 per cento, delle spese documentate, fino ad un importo massimo complessivo di 30.000 euro annui, limitatamente alla parte che eccede euro 2.000, sostenute dal contribuente per le seguenti tipologie di interventi:

- a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
- b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta ai proprietari o ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

3. Le detrazioni si applicano anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino a un valore massimo complessivo di 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 5.000 delle spese sostenute. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Tra le spese di cui al comma 1 sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione dei predetti interventi.

5. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

## Articolo 2

(Riduzioni tariffarie per l'implementazione e la riqualificazione degli «spazi verdi» privati)

1. I comuni possono definire, con apposita delibera, i criteri e le condizioni per la realizzazione di opere di «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di proprietà privata volte ad implementare e riqualificare gli spazi verdi, anche al fine di valorizzare il territorio urbano ed extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, possono essere deliberate riduzioni delle tariffe di specifici tributi locali sulla base delle effettive opere poste in essere dal contribuente.

2. La previsione di agevolazioni tariffarie – in favore dei proprietari o dei soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari oggetto degli interventi effettuati ai sensi del primo comma – deve comunque garantire la copertura integrale del costo dei servizi, anche attraverso compensazioni e rimodulazioni dei criteri di applicazione dei tributi stessi, in modo da assicurare, in ogni caso, l'invarianza del gettito complessivo annuo.

## Articolo 3

### (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal presente provvedimento. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce tempestivamente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.